

COMUNE DI SANTADI (PROV. CI)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 13

Il 26.06.2015

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

- PREMESSO che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Santadi;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 19 Giugno 2015, n. 16, recante: "Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 Febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di Enti Locali)";
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA

Il Consigliere comunale Sig./a IMPERA VERONICA nato/a a CARBONIA il 12.10.1980 residente in SANTADI Via TERRESOLI n. 199

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONISMO – SANITA' – POLITICHE GIOVANILI – DECORO URBANO

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, il 26.06.2015



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

Veronica Impera

(Firma per esteso)

[Handwritten signature]

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Santadi data 26-06-2015



IL SINDACO

[Handwritten signature]

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»